



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

SPEDITO

N. 11001/118/7

Uff. II - Ord. e Sic. Pubbl.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.:

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

SEDE

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI
ITALIANI - A.N.C.I.

ROMA

Gabinetto Ministro

Prot. Uscita del 11/08/2021

Numero: **0055113**

Classifica:



OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno in data 25 giugno 2021 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, concernente il Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Triennio 2021 - 2023. Art. 35-*quater* del D.L. n.113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018.

Con l'unito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 giugno u.s., pubblicato in data odierna nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di questo Ministero, sono stati determinati i criteri di riparto del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni per il triennio 2021 - 2023 e le modalità di presentazione delle relative richieste.

Il Fondo ammonta, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 920, della legge n. 145/2018, a 15 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Nella previsione dei criteri di riparto, sono stati confermati i parametri già applicati in precedenza, destinando una quota pari al 60 per cento delle risorse per ciascuno degli anni del triennio ai Comuni capoluogo delle città metropolitane, in rapporto ai dati ISTAT della popolazione al 1° gennaio 2020. Un'ulteriore quota pari al 12 per cento per ciascun anno è



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

destinata agli stessi Comuni che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-*bis* e 244 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ovvero Catania, Messina, Napoli e Reggio Calabria.

Nella Tabella 1 allegata, è riportato il prospetto con l'indicazione degli stanziamenti spettanti ai Comuni capoluogo delle città metropolitane.

Le restanti risorse sono riservate, per ciascun anno, nella misura del 14 per cento, ai Comuni litoranei individuati utilizzando i dati ISTAT delle presenze negli esercizi ricettivi per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva (progetto c.d. "*spiagge sicure*") e, per il rimanente 14 per cento, ai Comuni selezionati in base ai dati ISTAT della popolazione residente, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici (progetto c.d. "*scuole sicure*").

Come stabilito dal decreto in data 25 giugno u.s., i contributi destinati ai Comuni capoluogo delle città metropolitane possono essere utilizzati per le seguenti finalità: assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale; acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative e per la loro interconnessione; messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana; realizzazione, adeguamento, potenziamento o messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento; esecuzione d'ufficio, in danno dei proprietari di immobili abbandonati o sgomberati, ovvero dei titolari di altri diritti reali di godimento, di provvedimenti sindacali a carattere contingibile ed urgente adottati per la messa in sicurezza degli stessi immobili ai fini del superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente ovvero per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana.

Si precisa che, in accoglimento di un'espressa raccomandazione formulata dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nell'ambito delle indicate finalità di messa in sicurezza e riqualificazione di aree degradate, possono essere ricomprese anche iniziative di prevenzione e di contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.

Circa le modalità di accesso alle risorse del Fondo, l'art. 2 del provvedimento fissa i termini di scadenza, per ciascun anno del triennio, per la presentazione della domanda da parte dei Comuni interessati. Per l'anno in corso, il termine è fissato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, e qualora l'iniziativa si sviluppi lungo l'arco dei tre anni, potrà anche essere presentata una sola istanza per l'intero periodo considerato.

I Comuni capoluogo delle città metropolitane si avvarranno dell'unito modello di domanda, che deve essere corredato della documentazione richiesta per ciascuna progettualità programmata.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il Prefetto – acquisite, secondo le modalità prescritte, le valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica – se



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

rileva la coerenza dell'iniziativa con le finalità del finanziamento approva il progetto. Il relativo provvedimento, di cui si allega uno schema, va comunicato al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps.servraggesco@pecps.interno.it, nonché al Comune interessato. In caso di necessità, è possibile chiedere all'ente proponente chiarimenti e/o integrazioni documentali, da produrre in un termine non superiore a trenta giorni.

Da ultimo, l'art. 3 del decreto in argomento disciplina l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria di disporre verifiche presso i Comuni beneficiari, per il tramite delle Prefetture-UTG competenti, al fine di accertare la legittimità della spesa.

Si segnala che il contributo è concesso previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa commisurata all'importo assegnato. La mancata presentazione della polizza fideiussoria comporta la sospensione del finanziamento con eventuale revoca dello stesso.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i servizi di ragioneria eroga il contributo mediante ordine di accreditamento in contabilità ordinaria tratto sui pertinenti capitoli di spesa in favore della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, affinché la stessa provveda al successivo trasferimento in favore degli enti beneficiari entro il 30 novembre di ciascuna annualità.

Si fa presente, infine, che, per quanto attiene all'accesso ai fondi destinati al finanziamento dei progetti denominati "spiagge sicure" e "scuole sicure", le indicazioni in ordine ai Comuni destinatari delle risorse e alle modalità di presentazione delle domande sono contenute nelle rispettive circolari in corso di emanazione.

Tanto premesso, si confida nella collaborazione delle SS.LL. per la corretta attuazione delle disposizioni in argomento, con preghiera di voler promuovere ogni iniziativa utile a favorire la sollecita conoscenza delle opportunità offerte dalle risorse statali per lo sviluppo delle politiche sulla sicurezza urbana che incidono, in misura sempre maggiore, sulla vivibilità delle nostre città.

IL CAPO DI GABINETTO

Fratasi



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- VISTO** il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- VISTO** in particolare, l'articolo 35-*quater* del citato decreto legge n. 113/2018, che istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni;
- VISTO** l'art. 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che prevede, per il suddetto fondo, una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2021 e una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
- ATTESO** che il suddetto fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo Unico di Giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- VISTE** le *Linee generali per la promozione della sicurezza integrata*, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018;
- VISTE** le *Linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana*, adottate con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 26 luglio 2018;
- VISTO** il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante: "*Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal*





Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

sovraffollamento delle carceri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

VISTO il decreto in data 18 dicembre 2018 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con il quale, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, sono state stabilite le modalità di presentazione delle richieste di accesso al fondo per la sicurezza urbana da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse;

RITENUTO alla luce dei positivi risultati conseguiti mediante la realizzazione delle progettualità finanziate nel triennio 2018/2020, di dover confermare, anche per il triennio 2021/2023, i criteri stabiliti con il citato decreto in data 18 dicembre 2018, sostenendo in via prioritaria le iniziative sulla sicurezza urbana promosse dai Comuni capoluogo delle città metropolitane dove, accanto alla maggiore densità demografica, si registra la presenza di un elevato numero di occupazioni abusive di immobili, di una rilevante diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di accentuate forme di degrado, soprattutto nelle aree periferiche;

RITENUTO ai fini del perseguimento della tutela dei beni afferenti alla sicurezza urbana, di dover destinare le risorse agli interventi riguardanti l'assunzione a tempo determinato del personale della Polizia locale e il potenziamento delle sale operative delle Polizie locali, nonché alle iniziative dirette alla realizzazione, all'allestimento e all'adeguamento delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, alla realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento e agli interventi volti a prevenire e contrastare le condizioni di degrado delle città;

RITENUTO nell'ambito dei richiamati criteri di ripartizione delle risorse, di dover tenere nella dovuta considerazione la situazione dei comuni che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-bis e 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;





Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO altresì, alla luce dei positivi risultati conseguiti mediante le iniziative “Scuole Sicure” e “Spiagge Sicure”, finalizzate, rispettivamente, alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, e alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, di dover estendere ad altri Comuni la possibilità di realizzare le progettualità previste dalle predette iniziative;

SENTITA in data 10 giugno 2021 la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione delle risorse e obiettivi del finanziamento)

1. Nel triennio 2021/2023, il fondo di cui all’art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 (di seguito “Fondo”) è così ripartito:
 - a. una quota pari al 60 per cento delle risorse per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinata ai Comuni capoluogo delle città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia, in rapporto alla popolazione al 1° gennaio 2020, secondo i dati ISTAT. Tali quote conseguentemente sono ripartite nelle seguenti percentuali:
 - 3,387 per cento al Comune di Bari;
 - 4,105 per cento al Comune di Bologna;
 - 1,610 per cento al Comune di Cagliari;
 - 3,272 per cento al Comune di Catania;
 - 3,910 per cento al Comune di Firenze;
 - 6,033 per cento al Comune di Genova;
 - 2,412 per cento al Comune di Messina;
 - 14,671 per cento al Comune di Milano;
 - 10,115 per cento al Comune di Napoli;
 - 6,914 per cento al Comune di Palermo;
 - 1,880 per cento al Comune di Reggio Calabria;
 - 29,816 per cento al Comune di Roma Capitale;





Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- 9,152 per cento al Comune di Torino;
 - 2,723 per cento al Comune di Venezia.
- b. una quota pari al 12 per cento per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinata agli stessi Comuni capoluogo delle città metropolitane che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 243-*bis* e 244 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale quota conseguentemente è ripartita tra i Comuni sottoindicati nelle seguenti percentuali:
- 18,510 per cento al Comune di Catania;
 - 13,646 per cento al Comune di Messina;
 - 57,218 per cento al Comune di Napoli;
 - 10,626 per cento al Comune di Reggio Calabria.

Le risorse del "Fondo" indicate alle precedenti lettere *a* e *b* sono utilizzate per il finanziamento di iniziative nei seguenti ambiti di intervento:

- (A) assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- (B) acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative della Polizia locale e per l'interconnessione delle medesime sale operative tra di loro e con quelle delle Polizie locali di altri Comuni e delle Forze di polizia;
- (C) messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana attraverso interventi che mirino a salvaguardare i beni e gli interessi indicati all'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- (D) realizzazione, adeguamento, potenziamento o messa a norma delle camere di sicurezza nella disponibilità delle Polizie locali, per le esigenze di cui al decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e/o realizzazione e adeguamento dei sistemi di foto segnalamento, da utilizzarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché delle altre previsioni che disciplinano la raccolta informatizzata delle impronte digitali;
- (E) esecuzione d'ufficio, in danno dei proprietari di immobili abbandonati o sgomberati, ovvero dei titolari di altri diritti reali di godimento, di





Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

provvedimenti sindacali a carattere contingibile ed urgente adottati per la messa in sicurezza degli stessi immobili ai fini del superamento di situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell'ambiente ovvero per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana. Le somme anticipate per i suddetti interventi sono poste a carico degli obbligati e, una volta recuperate, restano nella disponibilità delle Amministrazioni comunali interessate e sono utilizzate, con vincolo di destinazione, per la realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree urbane in particolari condizioni di degrado;

- c. per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, una quota del 14 per cento delle risorse è destinata ai Comuni litoranei individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi, rispettivamente nel 2019, nel 2020 e nel 2021, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva. Alle predette risorse non possono accedere i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal presente decreto. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Ministero dell'interno, pubblicata sul sito istituzionale della stessa Amministrazione (da adesso circolare "*spiagge sicure*");
 - d. per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la rimanente quota del 14 per cento delle risorse è destinata ai Comuni in base alla popolazione residente rispettivamente al 1° gennaio 2020, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2022, secondo i dati ISTAT, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Alle predette risorse non possono accedere i Comuni che abbiano già usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno o per altre iniziative previste dal presente decreto. I Comuni beneficiari sono individuati, nel rispetto dei criteri suindicati e nei limiti della quota percentuale delle risorse sopra stabilita, con circolare del Ministero dell'interno, pubblicata sul sito istituzionale della stessa Amministrazione (da adesso circolare "*scuole sicure*");
2. I criteri indicati al comma 1 disciplinano anche la ripartizione di eventuali ulteriori risorse che possono affluire al "Fondo" a valere sul Fondo Unico Giustizia di cui al citato art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2018, per la parte spettante al





Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Ministero dell'Interno, o per effetto di successive previsioni di legge, salvo diversa disposizione.

Art. 2

(Presentazione ed esame delle domande)

1. Il Comune interessato può presentare la domanda di accesso alle risorse del “Fondo” a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.
2. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato:
 - entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, per le risorse del “Fondo” riferite all'anno 2021;
 - al 30 aprile 2022, per le risorse del “Fondo” riferite all'anno 2022, ad eccezione di quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d*, per il quale il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2022;
 - al 30 aprile 2023, per le risorse del “Fondo” riferite all'anno 2023, ad eccezione di quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d*, per il quale il termine di presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2023.
3. Con riferimento alle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a* e *b*, qualora le progettualità individuate si sviluppino lungo l'arco di più anni, il Comune può presentare anche una sola domanda per l'intero periodo considerato.
4. La domanda è presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia interessata.
5. La domanda relativa all'ambito d'intervento (A) di cui all'art. 1, comma 1, deve essere corredata dai prospetti riguardanti il numero di unità di personale della Polizia locale in servizio, distinti in base alla natura del rapporto di lavoro – a tempo indeterminato o a tempo determinato – in corso e dal progetto di assunzione a tempo determinato del personale della Polizia locale per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le relative voci di spesa, ovvero, nel caso in cui il progetto si sviluppi su più anni, per l'intero periodo considerato.
6. La domanda relativa agli ambiti d'intervento (B), (C), (D) ed (E) di cui all'art. 1, comma 1, deve essere corredata dalle schede progettuali recanti la descrizione di ogni singola iniziativa proposta dal Comune con le relative voci di spesa. Per gli ambiti di intervento previsti dal presente comma, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, sottopone le proposte progettuali al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ne valuta la coerenza





Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

rispetto alle finalità dell'iniziativa indicata. Per l'esame delle proposte progettuali relative all'ambito d'intervento (B), al Comitato partecipa anche un referente della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato competente per territorio.

7. Per le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a* e *b*, il Prefetto, entro complessivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base delle valutazioni del Comitato quando prescritte:
 - a) ove ne rilevi la coerenza con le finalità dell'ambito di intervento, approva la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps.servraggesco@pecps.interno.it e al Comune interessato. Resta ferma la responsabilità del Comune in relazione all'osservanza di tutte le norme che regolano i singoli interventi e dell'attuazione degli stessi;
 - b) invita il Comune a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni riguardo alle proposte progettuali, fissando all'uopo un termine non superiore a trenta giorni;
 - c) informa il Comune della mancata approvazione della proposta progettuale, dandone comunicazione al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
8. Per le azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c* e *d* le modalità di presentazione della domanda, per quanto non previsto dal presente decreto, sono disciplinate rispettivamente dalle successive circolari "*spiagge sicure*" e "*scuole sicure*". Limitatamente alle azioni previste dal presente comma, i Comuni possono accedere alle risorse del "Fondo" per non più di un'annualità.

Art. 3

(Erogazione delle risorse e rendicontazione)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria, ricevuta la comunicazione di approvazione del progetto e verificata la compatibilità finanziaria dell'intervento con le risorse del "Fondo", notifica al Comune interessato, per il tramite della competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, l'avvenuto accoglimento della domanda e lo informa circa le modalità di erogazione delle risorse.





Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Per gli interventi relativi agli ambiti (A), (B), (C), (D) ed (E) di cui all'art. 1, comma 1, le risorse sono erogate previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa.
3. Per gli interventi relativi alle azioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c* e *d*, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione sono disciplinate rispettivamente dalle successive circolari "spiagge sicure" e "scuole sicure".
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per i servizi di ragioneria può disporre verifiche presso il Comune beneficiario per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente al fine di verificare la legittimità della spesa.

Art. 4

(Pubblicazione del decreto)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella Sezione Amministrazione trasparente.

Roma, 25 GIU 2021

IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Lamorgese

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Franco



Handwritten mark

Handwritten mark

TABELLA 1 - RIPARTIZIONE FONDO SICUREZZA URBANA 2021-2023
ART. 35-QUATER DEL D.L. 113/2018

COMUNI	2021			2022			2023			TOTALE
	Città Metropolitane	Artt. 243-bis e 244 TUEL	Totale 2021	Città Metropolitane	Artt. 243-bis e 244 TUEL	Totale 2022	Città Metropolitane	Artt. 243-bis e 244 TUEL	Totale 2023	
BARI	304.830		304.830	508.050		508.050	508.050		508.050	1.320.930
BOLOGNA	369.450		369.450	615.750		615.750	615.750		615.750	1.600.950
CAGLIARI	144.900		144.900	241.500		241.500	241.500		241.500	627.900
FIRENZE	351.900		351.900	586.500		586.500	586.500		586.500	1.524.900
GENOVA	542.970		542.970	904.950		904.950	904.950		904.950	2.352.870
MILANO	1.320.390		1.320.390	2.200.650		2.200.650	2.200.650		2.200.650	5.721.690
PALERMO	622.260		622.260	1.037.100		1.037.100	1.037.100		1.037.100	2.696.460
ROMA	2.683.440		2.683.440	4.472.400		4.472.400	4.472.400		4.472.400	11.628.240
TORINO	823.680		823.680	1.372.800		1.372.800	1.372.800		1.372.800	3.569.280
VENEZIA	245.070		245.070	408.450		408.450	408.450		408.450	1.061.970
CATANIA	294.480	333.180	627.660	490.800	555.300	1.046.100	490.800	555.300	1.046.100	2.719.860
MESSINA	217.080	245.628	462.708	361.800	409.380	771.180	361.800	409.380	771.180	2.005.068
NAPOLI	910.350	1.029.924	1.940.274	1.517.250	1.716.540	3.233.790	1.517.250	1.716.540	3.233.790	8.407.854
REGGIO CALABRIA	169.200	191.268	360.468	282.000	318.780	600.780	282.000	318.780	600.780	1.562.028
TOTALE	9.000.000	1.800.000	10.800.000	15.000.000	3.000.000	18.000.000	15.000.000	3.000.000	18.000.000	46.800.000

ALLA PREFETTURA-UTG DI _____

OGGETTO: Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni. Triennio 2021-2023.
Domanda di accesso al Fondo di cui all'art. 35-*quater*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ del Comune capoluogo della città metropolitana di _____ con la presente,

CHIEDE

di poter accedere alle risorse del Fondo di cui all'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data _____.

DICHIARA

- di volere utilizzare le risorse per il finanziamento di iniziative che ricadono nei seguenti ambiti di intervento, indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale sopracitato:

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
-----	-----	-----	-----	-----

(Contrassegnare con una crocetta l'ambito di intervento interessato)

- che l'iniziativa sarà realizzata nei seguenti anni:

2021	2022	2023
------	------	------

(Contrassegnare con una crocetta l'anno o gli anni di riferimento)

- che non ricorrono condizioni ostative alla concessione del contributo, in base a disposizioni di legge o di regolamento.

ALLEGA

- per l'**ambito d'intervento (A)**, il **prospetto**, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale sopracitato, **riguardante:**
le **unità di personale** della Polizia locale **in servizio**, distinte in base alla natura del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato;

- le **unità di personale** della Polizia locale a tempo determinato che si intendono assumere, con le relative voci di spesa, per l'anno o il periodo di tempo considerato;
- per gli **ambiti d'intervento (B), (C), (D) ed (E)**, la seguente **scheda progettuale** che viene redatta per ogni singola iniziativa proposta e reca l'indicazione delle relative voci di spesa:

TIPOLOGIA INIZIATIVA: _____

DESCRIZIONE:

VOCI DI SPESA:

Anno 2021

IN CONTO CORRENTE	IN CONTO CAPITALE

Anno 2022

IN CONTO CORRENTE	IN CONTO CAPITALE

Anno 2023

IN CONTO CORRENTE	IN CONTO CAPITALE

Data

In fede

Firma e timbro dell'Ente

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

IL PREFETTO

PRESA IN ESAME la domanda;

ACQUISITE le valutazioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica¹;

VALUTATA la coerenza della domanda con le finalità dell'ambito di intervento indicato;

APPROVA

la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps.servraggesco@pecps.interno.it e al Comune interessato. Resta ferma la responsabilità del Comune in relazione all'osservanza di tutte le norme che regolano i singoli interventi e all'attuazione degli stessi.

(in alternativa)

INVITA

il Comune a fornire, entro e non oltre il termine di *(massimo trenta giorni)* dalla presente comunicazione, i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

(in alternativa)

NON APPROVA

la proposta progettuale, dandone comunicazione via PEC al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, al seguente indirizzo dipps.servraggesco@pecps.interno.it e al Comune interessato.

Data

Firma e timbro

¹ In composizione allegata, con la partecipazione di un referente della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato, per le proposte progettuali relative all'ambito d'intervento (B).